



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

AGROFARMA
Associazione nazionale imprese agrofarmaci

STATUTO

Ottobre 2016

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

Costituzione, Denominazione	Art.	1	Pag.	1
Sede	“	2	“	1
Scopi	“	3	“	1

TITOLO II

SOCI

Requisiti	Art.	4	Pag.	3
Ammissione	“	5	“	3
Diritti dei Soci	“	6	“	4
Obblighi, Durata	“	7	“	5
Contributi	“	8	“	5
Sanzioni	“	9	“	7
Cessazione della qualifica di socio	“	10	“	8

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Organi	Art.	11	Pag.	9
Assemblea	“	12	“	9
Adunanza dell'Assemblea	“	13	“	10
Convocazione dell'Assemblea	“	14	“	11
Costituzione, Deliberazioni dell'Assemblea	“	15	“	12
Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	“	16	“	12
Attribuzioni dell'Assemblea	“	17	“	13
Commissione Direttiva	“	18	“	13
Riunioni della Commissione Direttiva	“	19	“	15
Attribuzioni della Commissione Direttiva	“	20	“	17

Comitato di Presidenza	Art.	21	Pag.	18
Riunioni del Comitato di Presidenza	“	22	“	18
Attribuzioni del Comitato di Presidenza	“	23	“	19
Presidente	“	24	“	20
Vice Presidente	“	25	“	21
Comitato Deontologico	“	26	“	22
Disposizioni generali sulle cariche	“	27	“	23
Direttore	“	28	“	24

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Rendiconto consuntivo e budget	Art.	29	Pag.	24
--------------------------------	------	----	------	----

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Modificazioni Statutarie	Art.	30	Pag.	25
Scioglimento	“	31	“	25

TITOLO VI

NORME FINALI

Adeguamento	Art.	32	Pag.	26
Norma di rinvio	“	33	“	26

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

E' costituita, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica" ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione nazionale imprese agrofarmaci in forma abbreviata AGROFARMA.

AGROFARMA può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere e sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di AGROFARMA.

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

AGROFARMA rappresenta i seguenti settori merceologici:

- a) agrofarmaci;
- b) sostanze attive;
- c) microrganismi e virus;
- d) organismi e microrganismi geneticamente modificati;
- e) prodotti biologici;
- f) agrofarmaci per piante ornamentali da esterno.

L'Associazione può costituire nel proprio ambito Gruppi merceologici.

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

All'Associazione è affidata, in forma autonoma nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di argomenti di specifico interesse del settore,
- b) la tutela degli interessi delle imprese associate e dell'immagine dei settori di cui all'art. 1;
- c) l'assistenza sul piano tecnico-economico delle imprese associate.

L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i settori ammessi di cui all'art. 1 allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.

Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate azioni il mantenimento e il miglioramento dei prodotti e delle tecnologie;
- b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela del distributore, dell'utilizzatore, del consumatore e dell'ambiente;
- c) promuovere ogni azione atta al corretto impiego dei prodotti nei diversi settori;
- d) promuovere il progresso scientifico e tecnologico dei settori di cui all'art. 1;
- e) istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- f) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine del settore ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- g) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
- h) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione secondo il Codice Etico di Autodisciplina allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante;
- i) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico Confederale e la

Carta dei Valori Associativi - che costituiscono parte integrante del presente Statuto - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi della Federazione.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

REQUISITI

Possono aderire all'Associazione le Imprese sotto qualsiasi forma costituite che:

a) svolgano attività di produzione e/o ricerca di prodotti e tecnologie destinate ai settori merceologici di cui all'art.1;

e/o

b) siano titolari di autorizzazioni di prodotto di cui ai settori elencati all'art. 1 concesse da parte delle Autorità italiane competenti.

ART. 5

AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione le imprese che ne abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 4 e che ne facciano regolare domanda sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante dell'impresa e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.

Per quanto riguarda la/le Società controllanti (Capo Gruppo), queste debbono fare aderire tutte le Società controllate e/o partecipate al 50% operanti nel settore di cui all'art. 1. La domanda di ammissione di queste ultime dovrà essere sottoscritta dalla/e Società controllante/i.

L'Associazione, per esprimersi sulle domande di ammissione, può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto contenuto, in merito, nello Statuto di Federchimica e nel Codice Etico confederale e nella Carta dei Valori Associativi.

Le domande di adesione sono sottoposte ad approvazione della Commissione Direttiva, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

La Commissione Direttiva provvede a comunicare la propria delibera al Consiglio Direttivo di Federchimica.

Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dalla Federazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

ART. 7

OBBLIGHI, DURATA

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le imprese associate di osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli Organi associativi, nonché di attenersi al Codice Etico e ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema confederale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività del socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria né di alcuno dei suoi partecipanti. Le norme fondamentali di comportamento sono stabilite nel Codice di autodisciplina allegato in appendice al presente Statuto di cui costituisce parte integrante.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.

L'adesione ha durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione, ed in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30.

ART. 8

CONTRIBUTI

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

Gli oneri contributivi, dell'Associazione determinati annualmente sono costituiti:

- da una quota minima applicabile alle Società la cui quota variabile, di cui infra, risulti inferiore alla quota minima fissa.
- da una quota fissa pari al 50% della quota minima per le Società controllate e/o partecipate al 50% da Società aderenti all'Associazione.
- da una quota variabile individuata da scaglioni di cifra d'affari con aliquote decrescenti.

Qualora una Società controlli una o più Società aderenti all'Associazione la relativa cifra d'affari dovrà corrispondere al fatturato consolidato del Gruppo con l'avvertenza che per le Società partecipate al 50% si dovrà procedere come segue:

- se il residuo 50% è detenuto da altra singola Società aderente all'Associazione, solo il 50% della cifra d'affari delle Società partecipate dovrà essere preso in considerazione ai fini del consolidato;
- in ogni altro caso, il 100% della cifra d'affari delle Società partecipate dovrà essere preso in considerazione ai fini del consolidato.

All'atto dell'adesione e successivamente con cadenza annuale, entro il 31 gennaio le associate devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, la cifra d'affari realizzata in Italia per i settori di cui all'art. 1 ivi comprese le vendite da produttore a produttore con esclusione del fatturato relativo alle esportazioni.

In particolare la cifra d'affari da dichiarare è intesa come:

- relativa all'anno precedente;
- ricavata da vendite fatte sul mercato italiano al netto degli sconti prodotti/clienti;
- proforma per le aziende che hanno avuto dei cambiamenti strutturali nel corso dell'anno

comprendendo:

- le vendite di formulati delle categorie merceologiche di cui all'art.1 effettuate direttamente sul mercato italiano;
- le vendite di formulati e di principi attivi/intermedi per agrofarmaci effettuate ad altre società del settore (vendite cosiddette industriali o inter-company) in Italia.

L'Associazione potrà attivare, un audit esterno, a campione presso le Aziende associate al fine di valutare la veridicità della dichiarazione della cifra d'affari.

Alle imprese che non dichiarino la cifra di affari nei termini sopra indicati, la cifra di affari su cui calcolare il contributo associativo sarà aumentato di ufficio del 10% rispetto al dato dell'anno precedente.

L'Assemblea di Agrofarma può adottare criteri e parametri di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Per le imprese associate temporaneamente inattive che ne facciano domanda motivata la quota può essere ridotta dalla Commissione Direttiva con criterio forfettario.

Qualora l'ammissione abbia luogo durante l'anno, entro tre mesi dalla stessa devono essere versati i contributi previsti calcolati in dodicesimi, se l'adesione viene approvata nel secondo semestre dell'anno.

Alle imprese associate che provvedono al versamento dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, possono essere applicati con delibera dell'Assemblea gli interessi di mora, definiti dall'Assemblea stessa.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto nonché al Codice di Autodisciplina parte integrante del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'impresa associata dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa compresa la partecipazione all'Assemblea di Agrofarma;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche direttive;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica-Agrofarma cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali estere e sovranazionali;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 10.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del presente articolo devono essere comunicate a Federchimica.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri di Federchimica nel termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le delibere di proposta di cui alla lettera f) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. 9 "Sanzioni" e 10 "Cessazione della qualifica di socio" dello Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da AGROFARMA.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 30;
- e) per perdita dei requisiti associativi;
- f) per espulsione deliberata dalla Commissione Direttiva per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 9.

Le imprese associate, che per qualsiasi motivo cessino di far parte dell'Associazione prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sulla disponibilità dell'Associazione.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5 del presente Statuto.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno del Sistema, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna alla Federazione.

L'Impresa il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
- entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 30: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Comitato Deontologico.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate. I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Le imprese che fanno riferimento sia direttamente, sia indirettamente alla stessa controllante anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa. Ciascun socio dispone in Assemblea di voti, in ragione degli addetti delle singole Società o del consolidato dei Gruppi, rispettivamente:

- fino a 50 4 voti;
- da 51 a 200 1 ulteriore voto ogni 12 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 201 a 800 1 ulteriore voto ogni 20 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 801 a 4000 1 ulteriore voto ogni 22 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- oltre 4000 1 ulteriore voto ogni 23 addetti o frazione superiore o uguale alla metà.

L'Assemblea dispone, comunque, di una quota massima di voti pari a 10.000 e di una quota procapite massima del 30% sul totale dei voti.

Ciascun Socio inoltre dispone in assemblea di voti attribuiti, alle singole Società, nel modo seguente:

- quota procapite fissa pari a 80 voti;
- quota variabile di voti proporzionale ai contributi ordinari versati da ogni singola Società associata.

Alle Aziende consociate verrà assegnata una quota fissa pari alla metà dell'ammontare dei voti della quota procapite, vale a dire 40 voti. A tale tipologia di Società non vengono assegnati voti in funzione della quota variabile.

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

Non sono ammessi a votare in Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio; su delibera del Comitato di Presidenza;
- b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica o di Agrofarma;
 - su delibera del Comitato di Presidenza;

- su delibera della Commissione Direttiva, se da svolgersi per referendum;
- su richiesta motivata di tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci;
- per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

La richiesta dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente; su delibera del Comitato di Presidenza, oppure su invito del Presidente di Federchimica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea è convocata dal componente del Comitato di Presidenza più anziano di carica presente. La firma del Vice Presidente o del componente il Comitato di Presidenza più anziano per carica attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati al fine di garantirne l'adeguata conoscenza entro 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Copia delle convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie viene trasmessa a Federchimica.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 30.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 30 e 31.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza tra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento,

dal Vice Presidente, in assenza anche di questo dal componente il Comitato di Presidenza più anziano di carica presente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente con le modalità previste dall'art. 24;
- b) eleggere i componenti della Commissione Direttiva secondo le modalità previste dall'art. 18;
- c) nominare i componenti il Comitato Deontologico per l'attuazione dell'art. 3 punto h) del presente Statuto;
- d) determinare le direttive di massima dell'attività associativa e le politiche generali di settore;
- e) approvare il rendiconto consuntivo;
- f) approvare il budget deliberato dalla Commissione Direttiva;
- g) approvare i contributi;
- h) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 29;
- i) apportare le modificazioni al Codice Etico di Autodisciplina dell'Associazione;
- j) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall'art. 31;
- l) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

ART. 18

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1;

d) dai componenti eletti dall'Assemblea, rappresentanti delle imprese associate, in numero non superiore a quindici, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa per le attribuzioni di cui all'art. 20 del presente Statuto, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

I componenti la Commissione Direttiva durano in carica tre anni.

In caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea la Commissione Direttiva si integra mediante cooptazione.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.

La Commissione Direttiva deve esprimere, nella sua composizione, la rappresentatività delle diverse attività e dimensioni aziendali:

A tale scopo, sono individuate tre fasce di fatturato:

- fascia A: cifra d'affari maggiore o uguale a 50 milioni €;
- fascia B: cifra d'affari maggiore o uguale a 10 milioni € e inferiore a 50 milioni €;
- fascia C: cifra d'affari inferiore a 10 milioni €.

La fascia A sarà rappresentata da un minimo di 6 aziende e un massimo di 8; la fascia B sarà rappresentata da un minimo di 3 e un massimo di 6 aziende; la fascia C sarà rappresentata da massimo 1 impresa; sempreché esista un candidato e lo stesso raccolga almeno 10% dei voti validamente rappresentati in Assemblea.

I massimi e minimi di ogni fascia si intendono inclusivi del Presidente.

La votazione sarà effettuata fascia per fascia.

Nel caso in cui le Imprese facenti parte della fascia A non raggiungessero il limite minimo, i posti vacanti saranno assegnati ai primi non eletti della fascia B fino al raggiungimento del suddetto limite minimo.

Nel caso non si raggiungessero i limiti massimi nelle fasce B e C i posti vacanti saranno assegnati ai primi non eletti, se presenti, dell'altra fascia.

Le Società iscritte ad Agrofarma come controllate e/o partecipate al 50% da altre Società già aderenti all'Associazione non possono essere rappresentate in Commissione Direttiva.

L'Impresa associata non può avere più di un rappresentante nella Commissione Direttiva, ivi compreso il Presidente nominato dall'Assemblea. I componenti non rappresentano le singole imprese cui appartengono, ma la collettività delle associate.

ART. 19

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Si può riunire in via straordinaria:

- su invito del Presidente di Federchimica;
- quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione;
- quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente, del Comitato di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente più anziano per carica il Comitato di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di urgenza la riunione può essere convocata con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione della lista degli eligendi componenti elettivi.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11 si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente del Comitato di Presidenza.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti vengono sostituiti su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, un componente del Comitato di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e dalle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità delle imprese associate;
- b) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza, l'appoggio ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera g) per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico alla azione associativa;
- c) nominare la Commissione di designazione del Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 24;
- d) eleggere, su proposta del Presidente, un Vice Presidente, nell'ambito dei suoi componenti;
- e) eleggere, su proposta del Presidente, i componenti il Comitato di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 21;
- f) nominare e sciogliere Commissioni, gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- g) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali per i problemi di specifico interesse del settore;
- h) predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) approvare il budget da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- j) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- l) deliberare sulle domande di adesione in base all'art.5;
- m) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea da svolgersi per referendum in base agli artt. 14 e 30;
- n) deliberare l'organico dell'Associazione;
- o) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dagli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica;
- p) approvare eventuali convenzioni di natura organizzativa;
- q) predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno il piano operativo di attività dell'anno successivo;
- r) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 9;

s) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

ART. 21

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica purché continui ad operare nell'ambito dei settori di cui all'art. 1;
- d) fino a un massimo di quattro componenti eletti dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti.

Essi durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti essi sono sostituiti su proposta del Presidente, da altri componenti la Commissione Direttiva, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

ART. 22

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedono almeno due dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente del Comitato di Presidenza.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di questo dal componente più anziano per carica del Comitato di Presidenza presente.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento un componente del Comitato di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) guidare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dalla Commissione Direttiva;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva;
- c) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in base a quanto previsto dall'art. 14;
- d) proporre alla Commissione Direttiva l'organico dell'Associazione;
- e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 33 "Disposizioni generali sulle cariche" e 34 "Personale" dello Statuto di Federchimica;
- f) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione.

ART. 24

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse sulle quali la Commissione Direttiva decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il bilancio del terzo anno del suo mandato.

Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi di dell'Associazione.

In caso di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza al quale però deve riferire nella prima riunione.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente e a determinati componenti il Comitato di Presidenza e la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente del Comitato di Presidenza.

La firma del Vice Presidente o del componente più anziano per carica del Comitato di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del suo mandato.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente propone e concorda con Federchimica in base a quanto previsto agli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 23 lettera f), nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera n) del presente Statuto e dagli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Presidente autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore dell'Associazione. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 25

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti. Il Vice Presidente, collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e scade contemporaneamente al Presidente. Esso è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente; in caso di sua assenza il Presidente è sostituito dal componente più anziano per carica del Comitato di Presidenza presente.

Il Vice Presidente riferisce all'Assemblea e alla Commissione Direttiva con una relazione sul rendiconto consuntivo e sul budget. Venendo a mancare il Vice Presidente, la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione.

Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Vice Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base all'art. 18 "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 26

COMITATO DEONTOLOGICO

Il Comitato Deontologico, istituito per l'esame delle problematiche unicamente di spettanza merceologica, è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate.

Le candidature vengono proposte dal Presidente all'Assemblea. Si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati a componente effettivo e di un candidato a componente supplente.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Comitato Deontologico durano in carica tre anni. Il Comitato Deontologico istruisce i procedimenti relativi alle segnalazioni di comportamenti contrari al Codice di Autodisciplina.

Il Comitato Deontologico, a conclusione dei propri accertamenti, può procedere ad un'archiviazione delle segnalazioni oppure, inviare lettera di richiamo, o presentare alla Commissione Direttiva proprie valutazioni e raccomandazioni per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

Le decisioni del Comitato Deontologico sono assunte sulla base delle normative statutarie, nonché di criteri di deontologia associativa.

I componenti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

L'attività del Comitato è regolamentata dalle norme previste dal Codice di Autodisciplina.

La carica e le funzioni dei componenti il Comitato sono gratuite.

ART. 27

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica, ad eccezione dei componenti il Comitato Deontologico.

Sono esclusi da qualsiasi carica associativa di cui al presente Statuto i rappresentanti delle Società controllate e/o partecipate al 50% da imprese già aderenti all'Associazione.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 "Obblighi, durata" e 33 "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 11.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 28

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica, su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 23 lettera e) del presente Statuto e dagli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20 lettera n) del presente Statuto e degli artt. 34 "Personale" e 35 "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Il Direttore coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni.

Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'Associazione, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi associativi.

Funge da Segretario nelle Assemblee, nelle riunioni della Commissione Direttiva e nel Comitato di Presidenza.

Dispone i pagamenti, previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Informa le Direzioni Centrali di Federchimica in merito alle iniziative e all'attività dell'Associazione.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 29

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare la Commissione Direttiva predispone il rendiconto consuntivo ed il budget.

Essi sono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

Non possono essere distribuiti ai soci neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, con il voto favorevole almeno di un terzo dei voti spettanti ai soci stessi senza tenere conto degli astenuti.

Qualora la Commissione Direttiva ritenga di indire la Assemblea straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, le modificazioni devono essere approvate con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum, abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 31

SCIoglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti almeno un quarto della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata delibererà validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 32

ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 33

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federchimica.